

UNIONE COMUNI VALDASO

INFORMATIVA IMU - SPECIALE “TERRENI” 2014

NEI COMUNI DI :

MONTERUBBIANO – MONTEFIORE DELL’ASO – MORESCO – MONTALTO DELLE MARCHE ricompresi nella fascia di altitudine del centro abitato fra 281 e 600 metri

A) SONO TENUTI AL VERSAMENTO IMU SUI TERRENI (codice tributo 3914), applicando l’aliquota riportata nella tabella seguente, tutti i possessori di Terreni che NON SIANO COLTIVATORI DIRETTI O IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI

B) SONO ESENTI dal versamento IMU sui Terreni i coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali. L’esonero si applica anche ai terreni posseduti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli concessi in comodato o in affitto ad un coltivatore diretto o imprenditore agricolo.

- NEI COMUNI DI :

ALTIDONA – CAMPOFILONE - LAPEDONA – PEDASO ricompresi nella fascia di altitudine del centro abitato fra 0 e 280 metri

A) TUTTI I PROPRIETARI DI “TERRENI” SONO TENUTI AL VERSAMENTO IMU (codice tributo 3914), applicando “L’ALiquOTA DI BASE” come riportata nella tabella seguente.

COME CALCOLARE L’IMPORTO IMU DA VERSARE PER I TERRENI

L'importo dovuto a titolo di IMU sui terreni di cui trattasi è calcolato secondo le regole di cui art.13 comma 5 e comma 8 bis DL 201/2011 e smi, e precisamente :

"5. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del **REDDITO DOMINICALE** risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, **rivalutato del 25%** ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n.

662, un **moltiplicatore pari a 135**. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, **posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 75**.

8-bis. I terreni agricoli **posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali** di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, **sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:**

- a) **del 70 per cento** dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;
- b) **del 50 per cento** dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
- c) **del 25 per cento** dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000".

TERMINI DI VERSAMENTO

- L'imposta IMU sui TERRENI, per l'annualità 2014, deve essere versata in unica soluzione (intero importo annuale) entro il 10 febbraio 2015.
- Codice tributo da indicare nel modello F/24
Codice Tributo Terreni "3914"
- **Codici Comune** da indicare nel modello F/24

COMUNE	CODICE COMUNE F24
ALTIDONA	A233
CAMPOFILONE	B534
LAPEDONA	E447
MONTEFIORE DELL'ASO	F501
MONTERUBBIANO	F614
MORESCO	F722
PEDASO	G403
MONTALTO DELLE MARCHE	F415

COMUNI	Aliquota di Base – da utilizzare per i TERRENI
ALTIDONA	9,8 per mille
CAMPOFILONE	9,6 per mille
LAPEDONA	7,6 per mille
MONTEFIORE DELL'ASO	7,6 per mille
MONTERUBBIANO	7,6 per mille
MORESCO	7,6 per mille
PEDASO	9,6 per mille
MONTALTO DELLE MARCHE	7,6 per mille

Si comunica che secondo la risoluzione del Dipartimento delle Finanze n. 2/DL del 03 febbraio 2015, per i Comuni sopra evidenziati nei quali i terreni agricoli non sono più oggetto dell'esenzione, anche parziale, l'imposta è determinata per l'anno 2014 tenendo conto dell'aliquota di base pari al 7,6 per mille non avendo il Comune approvato un'aliquota specifica per i terreni agricoli.